

## Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 -

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973*

### Articolo 26

Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

**Articolo 26** - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

*In vigore dal 16/02/2016*

*Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 17*

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al **comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43**, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.

3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle **lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi** approvato con il **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'**articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601** ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'**articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986** e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'**articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'**articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi**; c) societa' ed enti di cui alle **lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico** e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'**articolo 5 del testo unico**, alle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'**articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla **lettera d) dello stesso articolo 87**.

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta

ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche su i proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.

5-bis. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attivita' per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al **decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'**articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE**, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, di cui all'**articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239**, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

[Torna al sommario](#)

---